



PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI SALUZZO
VERBALE
di Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N. 78

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" - determinazione aliquote IMU e TASI e approvazione modifiche ed integrazioni

Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 18:00 del giorno ventuno del mese di **dicembre** dell'anno duemilasedici, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella solita sala del Palazzo Civico, ed i lavori, dopo che il Presidente Signor Momberto Andrea, riconosciuta legale l'adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 18:22.

Sono stati convocati i Signori:

1) Calderoni Mauro, 2) Momberto Andrea, 3) Battisti geom. Paolo, 4) Rosso avv. Fiammetta, 5) Percoco prof.ssa Donatella, 6) Comba prof.ssa Piera, 7) Ponso Giorgio, 8) Maccagno Giulia, 9) Terrigno geom. Aldo, 10) Cravero rag. Silvana, 11) Bravo geom. Gianpiero, 12) Savio avv. Carlo, 13) Quaglia Stefano, 14) Andreis rag. Domenico, 15) Rinaudo rag. Danilo, 16) Contin avv. Daniela, 17) Miretti Dario

Sono assenti i Signori

Calderoni Mauro.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il Segretario Generale Signora Salvai dott.ssa Silvia.

Sono stati invitati a partecipare alla seduta il Vicesindaco Demaria p.i. Franco e gli Assessori Comunali Pignatta avv. Roberto, Gullino dott.ssa Attilia, Anelli dott.ssa Alida, Neberti avv. Francesca.

Sono assenti i Signori

====

Il Signor Momberto Andrea, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente del Consiglio Sig. Momberto cede la parola al Vicesindaco p.i. Demaria per illustrare la deliberazione.

Il Vicesindaco p.i. Demaria informa che le modifiche a questo regolamento riguardano in particolare la componente TASI, dove lo stanziamento in bilancio per il 2017 di euro 745.000,00 viene destinato per la copertura di parte dei costi di alcuni servizi indivisibili comunali: 500.000,00 euro per l'illuminazione pubblica, 180 mila euro per il verde pubblico e 65 mila euro per i servizi culturali e generali.

Un'altra modifica sempre relativa alla componente TASI riguarda il valore Isee, che viene portato da 10 mila a 12 mila euro, per consentire la riduzione del 50% della tariffa per le utenze domestiche e per consentire la riduzione del 70% per le abitazioni di anziani che hanno trasferito la residenza in case di riposo.

Il Presidente del Consiglio, visto che non ci sono richieste di intervento, pone in votazione lo schema di deliberazione relativo al seguente punto all'ordine del giorno della seduta consiliare odierna, ad oggetto:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI E APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 19.2.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), predisposto ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n.147 e ss.mm.ii;

Richiamato l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto*

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”;

Preso atto che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamati i commi 6 e 7 dell'articolo 13 del D.L. 16.12.2011 n.201, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n. 214 e ss.mm.ii. che prevedono rispettivamente che i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, possono modificare l'aliquota base, pari allo 0,76 per cento, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali e l'aliquota per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

Ritenuto pertanto di dover confermare l'art. 11 del citato Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), componente IMU, che disciplina le aliquote d'imposta, prevedendo senza variazioni rispetto al 2016, alcune aliquote differenziate rispetto all'aliquota base in relazione alle esigenze di pareggio del bilancio ed aliquote ridotte per l'abitazione principale e per le abitazioni locatè a “canoni concordati”, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale;

Richiamato altresì il comma 677 della citata legge 147/2013, come integrato dal comma 679 dell'art.1 della legge 190/2014, che prevede che il comune può determinare l'aliquota della TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed al 6 per mille per l'abitazione principale;

Ritenuto pertanto, relativamente alla componente TASI:

- di confermare l'art. 47 del citato Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che disciplina le aliquote d'imposta, prevedendo senza variazioni rispetto al 2016, l'aliquota pari all'1 per mille per tutte le unità immobiliari ad eccezione dell'aliquota pari al 3 per mille per le abitazioni principali ancora soggette al pagamento (categorie A1, A8 e relative pertinenze) e l'articolo 48 “Detrazioni”;

- di modificare l'art. 49 indicando la destinazione dello stanziamento previsto in bilancio a titolo di TASI per l'anno 2017, pari ad Euro 745.000,00 al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali:

- servizi illuminazione pubblica € 500.000,00
- servizio verde pubblico € 180.000,00
- parte dei servizi culturali e servizi generali di amministrazione € 65.000,00;

Ritenuto altresì, relativamente alla componente TARI, di modificare il valore dell'Indicatore della Situazione economica Equivalente (ISEE) stabilito per usufruire, della riduzione per le utenze domestiche del 50% della tariffa prevista dall'art. 28 comma 2 lettera a), e per usufruire della riduzione del 70% prevista dal medesimo articolo comma 2, lettera b), portandolo da € 10.000,00 ad € 12.000,00 in relazione alla diversa determinazione della soglia di povertà fissata dall'ISTAT;

Sentita la prima commissione consiliare permanente nella seduta del 13.12.2016;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica in data 15.12.2016;

Con voti favorevoli 10 contrari 6 (Savio, Quaglia, Rinaudo, Contin, Miretti, Andreis) su 16 presenti e n. 16 votanti, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) Di confermare per l'anno 2017 quanto previsto dal vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale – IUC, nella parte relativa all'IMU - capitolo 2, all'art.11– **Aliquote d'imposta:**

Articolo 11

ALIQUOTE D'IMPOSTA

1. Al fine di rispettare il vincolo, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, per l'anno 2016, le aliquote dell'IMU sono determinate nelle seguenti misure:

- a) 0,3% Abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7).
- b) 0,4% Abitazioni locate, escluse pertinenze, a “canoni concordati” ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale.
- c) 0,80% Abitazioni rientranti nelle seguenti fattispecie:
 - abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano quale abitazione principale, escluse le pertinenze;
 - abitazioni in comproprietà concesse in comodato od uso gratuito ad uno o più dei comproprietari che la utilizzano quale abitazione principale;
- d) 0,80% Unità immobiliari censite nella categoria C/3 e C/4
- e) 0,90% Altre unità immobiliari ad accezione dei C/3 e C/4
- f) 0,90% Abitazione locate con contratti regolarmente registrati
- g) 0,96% Abitazioni non locate e/o tenute a disposizione o non rientranti nelle tipologie di cui sopra, comprese le unità immobiliari inagibili e/o inabitabili
- h) 0,76% Terreni agricoli
- i) 0,90% Aree edificabili
- l) 0,46% Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR. 24.7.1977 n. 616.

- 2) Di modificare il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale – IUC, nella parte relativa alla TASI capitolo 4, confermando l'art. 47 - **Aliquote** e l'articolo 48 - **Detrazioni** e variando l'art. 49 - **Servizi indivisibili** - come segue:

ART. 47

ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione il Consiglio comunale può ridurre fino all'azzeramento, ovvero aumentare l'aliquota, nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, rispettando in ogni caso

il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

2. Le aliquote della TASI sono fissate nelle seguenti misure:

- 3,00 per mille per l'unità immobiliare posseduta (a titolo di proprietà o diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie) e contemporaneamente detenuta dal soggetto che la adibisce ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare così come definita ai fini IMU.

Gli immobili assimilati per legge o per regolamento all'abitazione principale ai fini IMU sono considerati tali anche ai fini TASI e quindi soggette al tributo. Le pertinenze dell'abitazione principale, così come definite ai fini IMU, sono soggette alla medesima aliquota.

- 1,00 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

Art.48

DETRAZIONI

1. E' istituita una detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché per le relative pertinenze, per un importo pari ad euro 65,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Tale detrazione si applica esclusivamente nel caso in cui il soggetto passivo sia il proprietario degli immobili di cui al comma 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.

3. E' prevista un'ulteriore detrazione per abitazione principale, pari ad euro 15,00 per ciascun figlio di età non superiore a 20 anni, purché residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Tale detrazione spetta in parti uguali ad entrambi i genitori proprietari residenti, indipendentemente dalla quota di possesso.

Se il genitore proprietario residente è uno solo la detrazione spetta per intero,

indipendentemente dalla quota di possesso.

La detrazione per figli spetta anche per gli affidatari purché residenti anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale.

Art. 49

SERVIZI INDIVISIBILI

1. Ai fini dell'applicazione della TASI, sono individuati i seguenti servizi indivisibili, ossia i servizi non individualizzabili che sono rivolti a tutta la collettività indistintamente e non si può misurare l'utilità per il singolo individuo: illuminazione pubblica, manutenzione patrimonio, verde pubblico e strade comunali, pubblica sicurezza e vigilanza, servizio di protezione civile, servizi socio- assistenziali, servizi culturali.

2. Per l'anno 2017 lo stanziamento previsto in bilancio a titolo di TASI, pari ad € 745.000,00 è diretto alla copertura di parte dei costi dei seguenti servizi indivisibili comunali:

- servizi illuminazione pubblica € 500.000,00
- servizio verde pubblico € 180.000,00
- parte dei servizi culturali e servizi generali di amministrazione € 65.000,00.

3) Di modificare, come illustrato in premessa, il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale – IUC, nella parte relativa alla TARI capitolo 3, integrando i seguenti articoli come segue:

Art. 28

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

...omissis...

2. La tariffa si applica in misura ridotta sia nella quota fissa che nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) riduzione del 50%: abitazioni e relative pertinenze utilizzate da nuclei familiari che siano in possesso e producano all'ufficio tributi l'attestazione dell'Indicatore della Situazione economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari ad € 12.000,00, in corso di validità e che nessuno dei componenti del nucleo familiare risulti proprietario o titolare di diritto di uso, usufrutto o altro diritto reale su beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni, esclusi i terreni ricadenti in zone montane e collinari che non producono reddito), anche pro quota, diversi dall'abitazione in oggetto e relative pertinenze.

b) riduzione del 70%: abitazioni e relative pertinenze, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Case di riposo o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo.

La riduzione si applica ai contribuenti che siano in possesso e producano all'ufficio tributi l'attestazione dell'Indicatore della Situazione economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari ad € 12.000,00, in corso di validità e che non risultino proprietari o titolari di diritto di uso, usufrutto o altro diritto reale su beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni, esclusi i terreni ricadenti in zone montane e collinari che non producono reddito), anche pro quota, diversi dall'abitazione in oggetto e relative pertinenze.

...omissis...

- 4) Di dare che la presente deliberazione verrà inviata per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale - Ministero Economia e Finanze.
- 5) Di dare atto che le modifiche apportate al Regolamento in oggetto con la presente deliberazione hanno efficacia dal 01.01.2017, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Dato atto che il 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prevede che le deliberazioni del Consiglio, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti;

Con voti favorevoli 12 su 16 presenti e n. 12 votanti, espressi per alzata di mano, avendo dichiarato, prima dell'espressione del voto, di astenersi i Signori Miretti, Contin, Andreis e Rinaudo,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to Momberto Andrea

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Salvai dott.ssa Silvia

Relazione di Pubblicazione

Una copia in formato elettronico del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi e cioè dal 26.04.2017 al 11.05.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Salvai dott.ssa Silvia

Estremi di esecutività

Dichiarata immediatamente eseguibile il 21.12.2016 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 nel combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii..

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Saluzzo, lì

L'Istruttore Ufficio Segreteria
